

Catania, 3 dicembre 2019

ANNO SPORTIVO 2019/2020

SAN SICILIA

COMUNICATO UFFICIALE N. 22

SERIE B MASCHILE

La Segreteria del C.R. Sicilia su indicazione del Responsabile SAN Sicilia, comunica:

Risultati incontri:

Si trascrivono, in attesa di omologazione, i risultati acquisiti sul campo degli incontri relativi alla 3^a giornata di andata della Serie B maschile.

Si omologano i risultati degli incontri del 23/11/2019 acquisiti sul campo.

Data	Gara	Risultato	Arbitri
30/11/19	CusUniMe – Don Bosco 2000	1 – 0	Bandieramonte F. – Fresta G.
01/12/19	Valverde – Raccomandata	3 – 1	Colletta F. – Fresta G.

Classifica	G	V	N	P	F	S	Punti
Maria SS. Raccomandata	3	1	1	1	5	4	4
CusUniMe	3	1	1	1	2	2	4
Don Bosco 2000	3	0	0	3	2	11	0
Valverde (*)	3	3	0	0	11	3	9

(*) fuori classifica

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE SAN SICILIA

In data 2 dicembre 2019, all'esito della valutazione del referto di gara il Giudice Sportivo Sicilia ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

Il Giudice Sportivo dell'Area 5, nella persona del Prof. Avv. Mario Tocci,

Considerato - secondo quanto riportato nel referto degli arbitri signori Francesco Bandieramonte e Giuseppe Fresta - che, nella partita del campionato di serie B maschile disputatasi addì 30 novembre 2019 tra le compagini "Don Bosco" e "Cus Unime" sul campo di Messina, l'atleta del sodalizio "CUS Unime" signor Carmelo Scarpaci, avente maglia contraddistinta dal numero 18 e tesserino federale individuato dal numero 14775, commetteva fallo in quanto colpiva violentemente col bastone da dietro un avversario durante un'azione di gioco e per l'effetto veniva definitivamente espulso dal terreno di gioco;

Reputato - alla stregua del disposto della lettera a del comma primo dell'art. 82 del Regolamento Federale di Giustizia - di dover infliggere squalifica per tre gare ufficiali, delle quali una di minimo edittale, la seconda poiché sottesa alla condotta più grave tra quelle sanzionate dal predetto disposto normativo e la terza in ragione della modalità del descritto fallo, cagionato da tergo e quindi potenzialmente in grado di produrre gravi conseguenze poiché non visibile dal destinatario e da costui non astrattamente schivabile, con grave dispregio dei principi di lealtà e correttezza dello sport;

Così dispone:

Communa - ai sensi del disposto della lettera a del comma primo dell'art. 82 del Regolamento Federale di Giustizia - all'atleta del sodalizio "CUS Unime" signor Carmelo Scarpaci, avente tesserino federale individuato dal numero 14775, squalifica per tre gare ufficiali;

Non adotta alcun altro provvedimento quanto alle gare del campionato di serie B maschile disputatesi nell'ambito dell'Area 5 addì 30 novembre 2019.

Il Giudice Sportivo Area 5
(avv. Mario Tocci)

Il Responsabile S.A.R. Sicilia
(Giuseppe Sorbello)

